

RELAZIONE CONTABILE SU PROGRAMMAZIONE ASSUNZIONI TRIENNIO 2021-2023

Appendice al parere di regolarità contabile ex articolo 49 del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000

Indice:

- A – Contenimento della spesa di personale
- B – Facoltà assunzionali a tempo indeterminato
- C – Lavoro flessibile

A – Contenimento della spesa di personale

Normativa

La norma di riferimento attualmente vigente, in materia di contenimento della spesa di personale è l'articolo 1, commi 557, 557-bis e 557-quater della Legge n. 296 del 27 dicembre 2006, ai sensi della quale:

“Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento:

a) lettera abrogata;

b) razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organici;

c) contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali.

Ai fini dell'applicazione del comma 557, a decorrere dall'anno 2014 gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione”.

Situazione dell'ente

Il valore medio di riferimento del triennio 2011-2013, da rispettare ai sensi dell'articolo 1, comma 557-quater, della Legge n. 296/2006, introdotto dall'articolo 3 del Decreto-legge n. 90 del 24 giugno 2014, convertito con modificazioni dalla Legge n. 114 dell'11 agosto 2014, è pari ad €. **532.554,73**, così definito:

Descrizione	Media 2011/2013
Spese macroaggregato 101	509.763,21
Spese macroaggregato 103	0,00
IRAP macroaggregato 102	22.791,52
Altre spese	0,00
Totale spese di personale (A) lorde	532.554,73
(-) Componenti escluse (B)	0,00
<i>di cui rinnovi contrattuali</i>	<i>0,00</i>
(=) Componenti assoggettate al limite di spesa A-B (nette)	532.554,73

La spesa di personale 2021-2023 personale soggetta alle limitazioni di cui all'articolo, comma 557, della Legge n. 296/2006, calcolata secondo quanto disposto dalla Deliberazione di programmazione del fabbisogno di personale, dovrà essere contenuta entro tale limite massimo.

Si precisa, invece, che la maggior spesa per assunzioni di personale a tempo indeterminato derivante da quanto previsto dagli articoli 4 e 5 del Decreto interministeriale del 17 marzo 2020 (v. infra) non rileva ai fini del rispetto del limite di spesa previsto dall'articolo 1, comma 557-quater della Legge n. 296/2006, come sancito dall'articolo 7, comma 1 del Decreto del 17 marzo 2020.

B – Facoltà assunzionali a tempo indeterminato

Dato atto che è stato emanato il Decreto interministeriale (Ministro per la Pubblica Amministrazione, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze e con il Ministro dell'Interno) del 17 marzo 2020 avente ad oggetto "Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei Comuni", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 108 del 27 aprile 2020;

Considerato che alla data odierna, 1° marzo 2021, l'ultimo rendiconto approvato si riferisce alla gestione dell'anno 2019, si quantificano come segue i parametri ivi stabiliti.

DM 17/03/2020 – Articolo 2, lettera a "Spesa del personale"

"Impegno di competenza a spesa complessiva per tutto il personale dipendente a tempo indeterminato e determinato, per rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, per la somministrazione di lavoro, per il personale di cui all'art. 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente, al lordo degli oneri riflessi ed al netto dell'IRAP, come rilevati nell'ultimo rendiconto della gestione approvato"

Dato contabile: Impegni di competenza BDAP U1.01 anno 2019 da considerare ai fini del calcolo pari ad € 426.288,35

Si precisa che il dato complessivo di € 426.288,35 è comprensivo degli oneri riflessi (contributi INPS/INPDAP ed INAIL) e di € 5.361,96 spesi per l'acquisto di buoni pasto al personale dipendente;

vengono esclusi, invece, gli oneri per IRAP.

A tale valore va sommato il costo per spese di missione, pari ad € 2.013,83 e della formazione non obbligatoria, pari ad € 600,00.

<i>Spesa di personale ultimo rendiconto</i>	<i>Anno 2019</i>	<i>Note</i>
Spese macroaggregato 1	€ 426.288,35	BDAP U.1.01.00.00.000
Spese macroaggregato 3	€ 0,00	
Altre spese di personale	€ 2.613,83	Missioni e formazione
<i>Totale (S)</i>	<i>€ 428.902,18</i>	

“Mediadegliaccertamentidicompetenza riferiti alle entrate correnti relative agliultimitrerendiconti approvati,consideratealnettodelfondocreditididubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione relativo all’ultima annualità considerata”

Si considera l’ultimo rendiconto approvato (2019) e i due precedenti (2018 e 2017), sottraendo alla media delle entrate correnti il Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità stanziato nel Bilancio previsionale 2019.

Entrate correnti (Accertamenti)	anno I	anno II	anno III
	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
Titolo 1	1.029.6771,85	1.020.457,34	1.083.936,14
Titolo 2	250.494,11	268.075,13	284.727,97
Titolo 3	243.612,90	142.130,90	159.814,31
Totale (E)	1.523.878,86	1.430.663,37	1.528.478,42
Valore medio (Em)	1.494.340,21		
Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità anno III (F)	84.677,15		
Valore netto delle entrate (N=Em-F)	1.409.663,06		

DM 17/03/2020 – Articolo 3 “Differenziazione dei comuni per fascia demografica”

“Ai fini dell’attuazione dell’articolo 33, comma 2, del Decreto-legge n. 34del2019,icomunisonosuddivisinelleseguentifasce demografiche:

[omissis]

b) comuni da 1.000 a 1.999 abitanti;

[omissis]”

Ne deriva, pertanto, che il Comune di Morra de Sanctis appartiene alla fascia cosiddetta “b” in quanto al 31 dicembre 2019, ultimo rendiconto approvato, contava 1.188 abitanti (dato certificato ISTAT).

DM 17/03/2020 – Articolo 4 “Individuazione dei valori soglia di massima spesa del personale”

“1. In attuazione dell’articolo 33, comma 2, del decreto-legge n. 34 del2019, nella seguente Tabella 1, sono individuati i valori soglia per fascia demografica del rapporto della spesa del personale deicomunirispetto alle entrate correnti, secondo le definizioni dell’articolo2:[omissis]

b) comuni da 1.000 a1.999 abitanti:28,60%

2. A decorrere dal 20 aprile 2020, i comuni che si collocano aldi sotto del valore soglia di cui alcomma1,fermorestandoquanto previsto dall’art. 5, possonoin cementare laspesadipersonale registratanell’ultimorendicontoapprovato,perassunzionidi personale a tempo indeterminato, in coerenza conipianitriennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispettopluriennale dell’equilibrio di bilancio asseverato dall’organo di revisione, sino ad una spesa complessiva rapportata alle entrate correnti, secondo le definizioni dell’art. 2, non superiore al valore soglia individuato dalla Tabella 1 del comma 1 di ciascuna fascia demografica”

Sviluppando i calcoli per la quantificazione della percentuale soglia di cui al presente articolo, si ricava che non è rispettato il valore limite del 28,60%.

<i>Spesa di personale ultimo rendiconto</i>	<i>Anno 2019</i>		
Spese macroaggregato 1	€. 426.288,35	BDAP U.1.01.00.00.000	
Spese macroaggregato 3	€ 0,00		
Altre spese di personale	€. 2.613,83	Missioni e formazione	
<i>Totale (S)</i>	<i>€. 428.902,18</i>		
<i>Entrate Correnti (Accertamenti)</i>	<i>anno I</i>	<i>anno II</i>	<i>anno III</i>
	<i>Anno 2017</i>	<i>Anno 2018</i>	<i>Anno 2019</i>
Titolo 1	1.029.6771,85	1.020.457,34	1.083.936,14
Titolo 2	250.494,11	268.075,13	284.727,97
Titolo 3	243.612,90	142.130,90	159.814,31
<i>Totale (E)</i>	<i>1.523.878,86</i>	<i>1.430.663,37</i>	<i>1.528.478,42</i>
<i>Valore medio (Em)</i>	<i>1.494.340,21</i>		
Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità anno III (F)	84.677,15		
<i>Valore netto delle entrate (N=Em-F)</i>	<i>1.409.663,06</i>		
<i>Verifica</i>			<i>Anno 2019</i>
Rapporto spesa lorda (S/N)			30,43%
Valore soglia per fascia demografica 0.000-1.999 abitanti			28,60%

DM 17/03/2020 – Articolo 5 “Percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio”

“1. In sede di prima applicazione e fino al 31 dicembre 2024, i comuni di cui all’art. 4, comma 2, possono incrementare annualmente, per assunzioni di personale a tempo indeterminato, la spesa del personale registrata nel 2018, secondo la definizione dell’art. 2, in misura non superiore al valore percentuale indicato dalla seguente Tabella 2, in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell’equilibrio di bilancio asseverato dall’organo di revisione e del valore soglia di cui all’art. 4, comma 1: [omissis]”

Tale articolo non è applicabile allo stato in quanto il Comune, avendo una percentuale di incidenza del 30,43% non rientra in tale casistica, avendo una percentuale di spesa superiore al 28,60%.

DM 17/03/2020 – Articolo 6 “Individuazione valori soglia di rientro maggiore spesa del personale”

“1. I comuni in cui il rapporto fra spesa del personale e le entrate correnti, secondo le definizioni dell’art. 2, risulta superiore al valore soglia per fascia demografica individuato dalla Tabella 3 del presente comma adottano un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell’anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un turnover inferiore al 100 per cento.

b) comuni da 1.000 a 1.999 abitanti: 32,60%

2. A decorrere dal 2025, i comuni in cui il rapporto fra spesa del personale e le entrate correnti, secondo le definizioni dell’art. 2, risulta superiore al valore soglia per fascia demografica individuato dalla Tabella 3 del presente comma, applicano un turnover pari al 30 per cento fino al conseguimento del predetto valore soglia”

I suddetti commi non sono applicabili al Comune di Morra de Sanctis in quanto l’incidenza percentuale della spesa di personale, calcolata ai sensi dell’articolo 4 del precitato Decreto, ammonta al 30,43%, ovvero inferiore al 32,60% che determina l’applicazione delle limitazioni sopra dettagliate.

Sono, invece, da adottare, le prescrizioni di cui al comma 3, citato in calce, secondo cui non è possibile incrementare il predetto rapporto oltre l’incidenza registrata nell’ultimo rendiconto, vale a dire il 30,43%

“3. I comuni in cui il rapporto fra spesa del personale e le entrate correnti, secondo le definizioni dell’art. 2, risulta compreso fra i valori soglia per fascia demografica individuati dalla Tabella 1 del comma 1 dell’art. 4 e dalla Tabella 3 del presente articolo non possono incrementare il valore del predetto rapporto rispetto a quello corrispondente registrato nell’ultimo rendiconto della gestione approvato”

Di conseguenza, è necessario ridurre la spesa, come evincibile dalla seguente tabella, per ricondurre la spesa di personale al limite del valore soglia di cui all’articolo 3:

Spesa di personale (S) anno 2019	428.902,18
Valore netto delle entrate (N)	1.409.663,06
Rapporto effettivo tra spesa di personale ed entrate correnti nette (S/N)	30,43%
Valore soglia come da articolo 3 (V)	28,60%
Valore soglia massimo come da articolo 6 (Q)	32,60%
Variazione spesa per assunzioni a tempo indeterminato $[T = (N \times V) - S]$	-25.738,54
Tetto massimo effettivo di spesa di personale per l’anno 2021 $(M = T - S)$	403.163,64

Si rileva, come dimostrato dal prospetto delle “Cessazioni programmate” che segue, che l’ente già nel corrente bilancio di previsione, in corso di approvazione, raggiunge l’obiettivo di riduzione della spesa di personale in quanto, essendo riportata per un valore pari ad €. 395.085,62, rientra nel tetto massimo di €. 403.163,64.

Cessazioni programmate

Dall'esame combinato dei provvedimenti di pensionamento disposti nell'anno 2020, delle richieste di collocamento a riposo presentate negli anni 2021 e dell'età anagrafica dei dipendenti, ovvero di coloro che compiranno 67 anni (limite massimo fissato per la permanenza in servizio, a legislazione vigente) ne deriva il seguente quadro riepilogativo di economie di spesa:

<i>Anno di cessazione del rapporto di lavoro</i>	<i>Nominativo</i>	<i>Categoria</i>	<i>Costo per l'Ente¹</i>
2020	Graziano Giuseppe	D5	40.750,14
<i>Subtotale 2020</i>		<i>S0</i>	<i>40.750,14</i>
2021	Sarni Ettore	B6	29.914,65
<i>Subtotale 2021</i>		<i>S1</i>	<i>29.914,65</i>
<i>Subtotale 2022</i>		<i>S2</i>	<i>0,00</i>
<i>Subtotale 2023</i>		<i>S3</i>	<i>0,00</i>
<i>Totale complessivo</i>		<i>S0 + S1+S2+S3</i>	<i>70.664,79</i>

Assunzioni programmate a tempo indeterminato

Il programma assunzionale proposto, dettagliatamente riportato nella proposta di Deliberazione, comporta i seguenti costi per il triennio 2021-2023, da sostenere per nuove assunzioni a tempo indeterminato:

<i>Anno di assunzione</i>	<i>Mansione</i>	<i>Inquadramento</i>	<i>Costo totale</i>
2021	Istruttore contabile	C1 18h	14.951,54
<i>Subtotale</i>		<i>A1</i>	<i>14.951,54</i>
2022	Vigile Urbano	C1 18h	14.951,54
2022	Istruttore direttivo tecnico	D1 18h	16.268,09
<i>Subtotale</i>		<i>A2</i>	<i>31.219,63</i>
2023			0,00
<i>Subtotale</i>		<i>A3</i>	<i>0,00</i>
<i>Totale complessivo</i>		<i>A1 + A2 + A3</i>	<i>46.171,17</i>

Verifica della sostenibilità

Esposti i calcoli, si procede alla verifica della sostenibilità, dal punto di vista teorico, della programmazione assunzionale proposta.

¹Comprensivo di contributi previdenziali/assistenziali e IRAP

Allo stato, il piano triennale di fabbisogno del personale garantisce il conseguimento di un'economia complessiva di €. **24.493,62**, come dettagliata nella seguente tabella:

Anno	Assunzioni (A)	Valore	Cessazioni (S)	Valore	Margine (S – A)
2021	A1	14.951,54	S0 + S1	70.664,79	55.693,25
2022	A2	31.219,63	S2	0,00	-31.219,63
2023	A3	0,00	S3	0,00	0,00
Triennio		46.171,17		70.664,79	24.493,62

C – Lavoro flessibile

Normativa

La normativa limitativa delle assunzioni di personale con forme di lavoro flessibile si rinviene nell'articolo 9, comma 28, del Decreto-legge n. 78 del 31 maggio 2010, convertito con modificazioni dalla Legge n. 122 del 30 luglio 2010, primo e secondo periodo, secondo cui: *“A decorrere dall'anno 2011, le pubbliche amministrazioni statali, le agenzie, ecc. (omissis) possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni, ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009. Per le medesime amministrazioni la spesa per personale relativa a contratti di formazione lavoro, ad altri rapporti formativi, alla somministrazione di lavoro, nonché al lavoro accessorio di cui all'articolo 70, comma 1, lettera d del Decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 non può essere superiore al 50 per cento di quella sostenuta per le rispettive finalità nell'anno 2009”*.

Il comma 28 del citato articolo 9, contenente ulteriori disposizioni in materia di lavoro flessibile, è stato più volte integrato e modificato.

Ai fini che qui interessano, rileva l'articolo 11, comma 4-bis, del Decreto-legge n. 90 del 24 giugno 2014, introdotto in fase di conversione dalla Legge n. 114 dell'11 agosto 2014, che ha inserito, in forma di inciso novellato, il settimo periodo, secondo cui: *“Le limitazioni previste dal presente comma non si applicano agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2006, n.296, e successive modificazioni, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente”*.

All'inciso fa seguito il periodo immediatamente successivo, l'ottavo, già presente, che contiene la seguente disposizione: *“Resta fermo che comunque la spesa complessiva non può essere superiore alla spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009”*.

Ai sensi dell'articolo 16, comma 1-quater del Decreto-legge n. 113 del 24 giugno 2016, coordinato con la Legge di conversione n. 160 del 7 agosto 2016, recante: *«Misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio»*, secondo cui *“gli oneri per le assunzioni di dirigenti, responsabili ed elevate specializzazioni effettuate sulla base dell'articolo 110, comma 1, del Decreto legislativo n. 267/2000, sono al di fuori del tetto di spesa per le assunzioni flessibili”*.

La Deliberazione n. 2/SEZAUT/2015/QMIG della Corte dei conti, sezione Autonomie, chiarisce che *“le limitazioni dettate dai primi sei periodi dell'articolo 9, comma 28, del Decreto-legge n. 78/2010, in materia di assunzioni per il lavoro flessibile, alla luce dell'articolo 11, comma 4-bis, del Decreto-legge n. 90/2014 (che ha introdotto il settimo periodo del citato comma 28), non si applicano agli enti locali in regola con*

l'obbligo di riduzione della spesa di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della Legge n. 296/2006, ferma restando la vigenza del limite massimo della spesa sostenuta per le medesime finalità nell'anno 2009, ai sensi del successivo ottavo periodo dello stesso comma 28".

Il comma 2 dell'articolo 36 del Decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001, come modificato dall'articolo 9 del Decreto legislativo n. 75 del 25 maggio 2017, conferma la causale giustificativa necessaria per stipulare nella Pubblica Amministrazione contratti di lavoro flessibile, dando atto che questi sono ammessi esclusivamente per comprovate esigenze di carattere temporaneo o eccezionale e nel rispetto delle condizioni e modalità di reclutamento stabilite dalle norme generali.

La Legge di Bilancio 2021, al comma 993 dell'articolo 1, consente a Comuni, Unioni di Comuni, Province e Città metropolitane di escludere dal limite finanziario di cui all'articolo 9, comma 28, del Decreto-legge n. 78/2010, ovvero dal limite di spesa concernente il lavoro flessibile, la maggiore spesa di personale rispetto a quella sostenuta nell'anno 2019 per contratti di lavoro subordinato a tempo determinato del personale della Polizia locale, fermo restando in ogni caso il rispetto dell'equilibrio di bilancio.

La medesima Legge di Bilancio 2021, al comma 69 dell'articolo 1, consente ai Comuni, in vista degli accresciuti oneri di gestione in ordine ai procedimenti connessi all'erogazione del bonus di cui all'articolo 119 del Decreto-legge n. 34/2020, di assumere per il 2021, anche in forma associata, a tempo determinato e a tempo parziale e per la durata di un anno, non rinnovabile, personale da impiegare ai fini del potenziamento degli uffici preposti ai suddetti adempimenti. Tali assunzioni avvengono in deroga ai limiti di spesa stabiliti dall'articolo 1, commi 557 e 557 quater della Legge n. 296/2006.

Totale spesa per lavoro flessibile anno 2009

Dall'esame delle scritture contabili, si quantifica il totale complessivo delle spese sostenute per assunzioni flessibili nell'anno 2009 in **€. 32.189,05**; tale valore costituisce la soglia non superabile per tale tipologia di rapporti lavorativi.

Assunzioni flessibili programmate

Il programma triennale proposto contiene la previsione di assunzioni flessibili, ovvero a tempo determinato, la cui realizzabilità è subordinata al rispetto del tetto di spesa quantificato nel paragrafo precedente.

Si procede, pertanto, al confronto delle ipotesi assunzionali con i vincoli esistenti, ferma restando la sostenibilità finanziaria, nel redigendo Bilancio previsionale, delle spese previste.

Anno 2021 Totale spesa €. 19.502,81

- un Istruttore contabile, (Categoria C2), per mesi 12 e part-time 33,33 % - €. 7.521,68;
- un Istruttore amministrativo, (Categoria C4), per mesi 6 e part-time 33,33 % - €. 3.987,77;
- un Istruttore direttivo tecnico (Categoria D1), per 4 mesi e full time - €. 7.993,36

Anno 2022 Totale spesa €. 31.483,95

- un Istruttore contabile, (Categoria C2), per mesi 12 e part-time 33,33 % - €. 7.582,68;
- un Istruttore amministrativo, (Categoria C4), per mesi 12 e part-time 33,33 % - €. 7.975,54;
- un Istruttore direttivo tecnico (Categoria D1), per 12 mesi e part-time 66,66% - €. 15.986,73

Anno 2023 Totale spesa €. 31.483,95

- un Istruttore contabile, (Categoria C2), per mesi 12 e part-time 33,33 % - €. 7.582,68;

- un Istruttore amministrativo, (Categoria C4), per mesi 12 e part-time 33,33 % - €. 7.975,54;
- un Istruttore direttivo tecnico (Categoria D1), per 12 mesi e part-time 66,66% - €. 15.986,73

Morra de Sanctis, 05/08/2021

Il Responsabile del Servizio finanziario
Rag. *Francesco Cesta*

